



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione e borse di studio presso l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.”

ART. 1
(definizione)

Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dall'Istituto Oncologico Veneto per il conferimento degli incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di comprovata esperienza, nonché il relativo regime di pubblicità, alla luce di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.

Si definisce:

- a) rapporto di lavoro autonomo l'incarico conferito sulla base di contratto di prestazione o contratto d'opera disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del c.c.
- b) rapporto di prestazione occasionale, quella collaborazione la cui prestazione, di norma, si esaurisce nel compimento di un'unica azione o prestazione, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma
- c) rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, personale, non a carattere subordinato, riferita a una attività di lavoro specifico, ad uno specifico programma di lavoro o a parte di esso.

L'attività svolta dai collaboratori non comporta in nessun caso l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con l'Istituto Oncologico Veneto.

ART. 2

(presupposti per il conferimento dell'incarico)

Il conferimento di incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., è consentito, una volta accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto:

- a) per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste nei Progetti (di ricerca, di sperimentazione, formazione ecc.) limitatamente alla durata degli stessi;
- b) per esigenze particolari, non ricorrenti, nell'ambito dei compiti attribuiti all'Istituto, per le quali necessitano specifiche e qualificate competenze professionali non rinvenibili nel personale in servizio;
- c) per lo svolgimento di prestazioni per le quali necessitano specifiche e qualificate competenze professionali non rinvenibili nel personale in servizio, ma che richiedono un impegno limitato (es. un accesso settimanale) tale da non giustificare il ricorso all'assunzione di personale a tempo indeterminato;
- d) in casi eccezionali, per far fronte a particolari situazioni d'urgenza ed emergenza, al fine di evitare l'interruzione di un pubblico servizio, limitatamente al tempo necessario a espletare le ordinarie procedure di acquisizione del personale;
- e) negli altri casi riconducibili alla previsione di cui all'art. 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Il conferimento di tali incarichi, nell'ambito dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e previa autorizzazione regionale, qualora prevista, è subordinato ai seguenti presupposti:

- 1) l'oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere, non solo deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione ma deve, altresì, corrispondere a progetti specifici e determinati;
- 2) l'Istituto deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- 3) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata
- 4) devono essere preventivamente determinate durata, luogo, compenso e oggetto della collaborazione
- 5) è necessario il requisito della comprovata specializzazione, anche universitaria
- 6) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione, anche universitaria, nel caso di incarichi conferiti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, per attività a supporto dell'attività di ricerca, e negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 7, commi 6 del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.

Sui proponenti gli incarichi grava la responsabilità per l'eventuale sottoscrizione di contratti di collaborazione non completamente rispondenti alle previsioni normative.

ART. 3

(individuazione del compenso da attribuire)

Per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca:

- supporto di base (A) per il quale è necessario il diploma di scuola media superiore o laurea triennale (compenso variabile da € 20.000 a € 22.000)
- supporto avanzato (B) per il quale è necessaria la laurea in discipline attinenti alle attività da svolgere e specifici requisiti di natura professionale (compenso variabile da € 24.000 a € 28.000)
- alta qualificazione (C) per il quale, oltre alla laurea, sono richiesti altri titoli di perfezionamento scientifico/professionale e di alta formazione post-laurea (dottorato, specializzazione ecc.) (compenso variabile da € 30.000 a € 40.000)

I compensi possono essere parametrati in relazione all'impegno richiesto dalla prestazione e attestato dalla struttura proponente.

Per gli incarichi richiesti per le motivazioni di cui al punto d) dell'art. 2, il compenso sarà individuato in relazione alla professionalità richiesta.

ART. 4 (avvio del procedimento)

La richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di un incarico è formulata, su apposito modulo, dal dirigente responsabile della struttura interessata.

La richiesta deve contenere:

- a) gli elementi relativi alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- b) l'attestazione dell'impossibilità di procurarsi la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto all'interno della propria struttura, nell'ipotesi di cui all'art. 2 lettera c) il richiedente deve dichiarare di avere preventivamente verificato l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni (insussistenza di valide graduatorie concorsuali, acquisto di prestazioni ecc.);
- c) la tipologia dell'incarico (co.co.co, incarico professionale di ricerca/studio, prestazione occasionale);
- d) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, da svolgere in relazione a un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- e) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- f) l'indicazione della durata prevista per l'incarico, la misura del compenso e il luogo in cui deve essere svolta la prestazione.

La richiesta va inoltrata al Direttore dell'area di afferenza (Direttore Scientifico per l'area di ricerca, al Direttore Sanitario per l'area sanitaria, al Direttore Amministrativo per l'area amministrativa) per il parere e, successivamente alla SS Affari Generali, la quale verifica, nel caso di incarichi da conferire nell'ambito di progetti dotati di specifici finanziamenti pubblici o privati, la disponibilità dei fondi, la congruenza con il budget del progetto, la durata del progetto e la durata dell'incarico.

Qualora tali verifiche si concludano positivamente, la predetta Struttura attesta la disponibilità economica e avvia la procedura per il conferimento dell'incarico.

ART. 5 (avviso di selezione e pubblicazione)

La SS Affari Generali, concluse le procedure di cui all'art. 4, fatta istanza di eventuale autorizzazione regionale ove necessaria, predispone un apposito avviso di procedura comparativa. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:

- l'obiettivo o il progetto da realizzare;

- la denominazione del progetto (in caso di incarichi su progetti);
- la struttura di afferenza;
- la tipologia e la durata dell'incarico;
- il luogo in cui deve essere eseguita la prestazione;
- l'oggetto dell'incarico con la descrizione delle attività da svolgere;
- la descrizione del profilo professionale richiesto e gli ulteriori specifici requisiti (titolo di studio, abilitazioni, iscrizioni all'albo professionale, particolari esperienze nel settore);
- il compenso lordo onnicomprensivo previsto;
- ogni altro elemento utile per l'affidamento della collaborazione.

L'avviso di selezione viene pubblicato per 15 giorni nel sito web aziendale. Resta sempre facoltà dell'Istituto prorogare, sospendere o revocare, l'avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I candidati interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione all'avviso, alla SS Affari Generali – Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio indicato nell'apposito avviso e attenendosi alle modalità stabilite nell'avviso stesso. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all'Istituto al di fuori della procedura prevista dall'avviso. La SS Affari Generali, acquisite le domande corredate dalla relativa documentazione, verifica la conformità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dall'avviso.

ART. 6

(commissione esaminatrice e valutazione candidature)

Le candidature pervenute saranno valutate da un'apposita commissione, di norma composta dal responsabile di progetto o dal direttore della struttura richiedente o suo delegato in qualità di presidente e di un altro componente scelto tra i dipendenti dell'Istituto e gli universitari convenzionati sulla base della tipologia dei profili professionali da ricoprire.

Le funzioni di segreteria della commissione faranno capo alla SS Affari Generali.

La valutazione, sulla base di quanto previsto dal bando, potrà essere effettuata per soli titoli o per titoli e colloquio, qualora si ritenga opportuno verificare il grado di conoscenza e esperienza nel campo specifico, nonché la motivazione e l'attitudine dei candidati.

Al termine della valutazione dei candidati, la commissione predisporrà un verbale motivato indicando il risultato della valutazione e la graduatoria finale.

La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore e, nell'ambito di uno stesso progetto, per l'affidamento di nuovi incarichi aventi il medesimo oggetto che si rendano successivamente necessari o andranno a costituire l'albo professionale di cui all'art. 11.

ART. 7

(stipulazione del contratto)

Il conferimento dell'incarico, in base all'esito della procedura comparativa, viene disposto con deliberazione del direttore generale, a cui seguirà la stipula del contratto in forma scritta, il quale deve contenere gli elementi tipici essenziali specificati all'art. 5.

I contratti di lavoro autonomo, siano essi di natura occasionale o coordinata e continuativa, cui si applicano gli artt. 2222 e seguenti c.c. e 2229 e seguenti c.c., si sostanziano in prestazioni di natura professionale senza vincolo di subordinazione o sottoposizione a

potere organizzativo, residuando solamente per i contratti di natura coordinata e continuativa un potere di coordinamento da parte dell'Istituto.

Tali contratti non comportano l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro.

I direttori delle strutture interessate e i responsabili di progetto sono direttamente responsabili ai sensi del d.lgs n. 165/01 e ss.mm.ii. dell'utilizzazione dei soggetti incaricati in conformità al contratto stipulato e alle norme vigenti in tema di lavoro autonomo professionali.

L'incarico non è rinnovabile. L'eventuale proroga è consentita solo al fine di completare un progetto o un'attività avviata.

ART. 8

(borse di studio)

Per il conferimento delle borse di studio si applicano le medesime procedure comparative individuate per il conferimento degli incarichi contenute nel presente Regolamento. La borsa di studio potrà essere utilizzata solo nel caso in cui il progetto si sostanzia in un'attività di studio o ricerca.

In caso di conferimento di borsa di studio non si darà luogo alla stipula di un contratto; al vincitore della borsa verrà consegnata idonea comunicazione scritta contenente l'individuazione del progetto, la struttura di afferenza, la durata e il compenso attribuito. Al termine dell'attività prevista, dovrà essere predisposta una relazione sul risultato dello studio, sottoscritta dal titolare della borsa e controfirmata dal responsabile del progetto. La mancata presentazione della relazione finale costituirà pregiudiziale in sede di eventuale richiesta di proroga della borsa di studio, che comunque non potrà avere una durata complessiva superiore ai tre anni.

ART. 9

(pubblicazione)

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, gli incarichi esterni conferiti a qualsiasi titolo (professionali, co.co.co borse ecc) vengono pubblicati con il relativo provvedimento di approvazione a cura della SS Affari Generali, sul sito web aziendale indicando inoltre il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso.

ART. 10

(esclusioni)

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e in modo del tutto autonomo, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001.

Inoltre, nei casi di accertata e riconosciuta urgenza ed emergenza, ossia quanto risulta a rischio l'erogazione di livelli essenziali di assistenza tale da configurare l'interruzione di pubblico servizio, valutata anche la particolarità e indifferibilità delle prestazioni da svolgersi, si potrà prescindere dal ricorso all'avviso di selezione all'espletamento delle relative procedure comparative per il conferimento dell'incarico

ART. 11
(albo dei collaboratori)

E' istituito l'elenco ufficiale dei soggetti cui l'Amministrazione – in presenza dei presupposti di legge e sulla base delle proprie esigenze – può affidare gli incarichi di cui all'articolo 1. In tale albo saranno inseriti per un periodo di anni due i nominativi dei candidati risultati idonei alle selezioni di cui all'art. 6.

L'albo è tenuto a cura del Servizio Affari Generali.

I richiedenti l'attivazione di un incarico, prima di avviare le procedure di cui all'art. 4 devono verificare se nell'albo dei collaboratori siano presenti le professionalità richieste. In caso contrario il richiedente dovrà motivare la richiesta di avvio di nuova procedura selettiva.

ART. 12
(disposizioni finali)

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e alle altre disposizioni normative, ove applicabili. Eventuali successive modifiche in materia, ad opera di qualsiasi fonte normativa, saranno immediatamente applicate; qualora si tratti di interventi che richiedano una modifica del presente regolamento saranno applicate a livello di principio. Dallo stesso momento saranno disapplicate le norme del presente regolamento per le parti divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta.

ART. 13
(entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore alla data di adozione con provvedimento del Direttore Generale.

ART. 14
(applicabilità)

Il presente regolamento è applicato alle procedure di selezione che saranno indette successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.